

Stefania Parisi

Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del diritto penale

1. UN PROBLEMA DI DIRITTO COSTITUZIONALE

Non accade sempre (e non a tutti) ma può succedere che un retropensiero costante si annidi nelle menti di alcuni esseri umani – non si tratta necessariamente di barbari incolti – e costituisca l'*humus* su cui altri pensieri germogliano: sto parlando di un'ideologia¹. O, forse meglio, di un *ideologismo*, se accettiamo la definizione per cui esso è l'«esito di un modo di affrontare e giustificare situazioni e problemi (...) secondo schemi propri di un sistema ideologico, con astrattezza e senza possibilità di verifica»². Quasi mai un ideologismo è edificante: trattandosi di un *a priori*, raramente esso ha funzione costruttiva o esplorativa. Di rado, cioè, un simile pensiero aiuta lo studioso nella ricerca: non si tratta di un'*idea*, ossia di una luminosa intuizione la cui bontà va verificata e comprovata, dati empirici alla mano. Il più delle volte, anzi, la ricerca è sviluppata in funzione di difesa *a posteriori* dell'ideologismo: in questo senso, gli ideologismi non aiutano la scienza, non aumentano la mole di conoscenza. Piuttosto, la sviliscono, ne fanno strumento di difesa, usandola a propria discrezione e supporto.

E credo che l'ideologismo sia stato anche il motore immobile che ha spinto quel professore ordinario della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Teramo, durante la lezione di un master di cui il docente in questione figura come coordinatore, a negare l'esistenza di un progetto di sterminio del popolo ebraico da parte di Hitler, giungendo persino a ridimensionare l'uso dello Zyklon B per sterminare gli ebrei³. Se il fatto sconcerta il lettore medio, nella

¹ Per una disamina degli usi riferibili al concetto di «ideologia» nelle varie epoche in cui esso si è affermato a partire dall'illuminismo borghese e passando per l'accezione veicolata da Marx, si rinvia a Lenk (1994).

² La definizione è tratta dal vocabolario Treccani, alla voce *Ideologismo*.

³ Il professore in questione è Claudio Moffa e la notizia si può leggere sulle pagine del quotidiano *la Repubblica* del 6 ottobre 2010 in un articolo a firma di Marco Pasqua. Di seguito il link alla pagina

mente del giurista crea un vero scompiglio sollevando interrogativi inquietanti: condotte socialmente aberranti potrebbero essere anche penalmente perseguibili? Trattandosi di un cd. «reato d'opinione», una pena per condotte negazioniste riuscirebbe davvero a raggiungere l'obiettivo della rieducazione del condannato, come prescrive l'art. 27, comma 3, Cost.? Quale sarebbe il bene protetto dalla fattispecie penale? Prescrivendo il divieto di negare un fatto storicamente comprovato, non si finisce per aggiungere un limite alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.? Quali sarebbero le grandezze da valutare nell'operazione di *ad hoc balancing* nel momento in cui un soggetto nega l'esistenza di un genocidio? Si potrebbe distinguere l'ipotesi delle generiche affermazioni negazioniste da quella della diffusione di idee negazioniste ad opera di docenti in un contesto scolastico e/o accademico? La *verità* storica ha un diritto di cittadinanza nel campo del diritto costituzionale anche nelle moderne democrazie pluraliste o non rischia la degenerazione in «pensiero unico», tipica dei regimi totalitari? Sono domande formidabili: il lavoro che qui si offre può solo provare ad attraversarle ai limitati fini di proporre una personale soluzione al problema, disseminata nei paragrafi che seguono. Certo, in Italia, non si pone un problema di tutela penale rispetto a condotte di tipo negazionista, mancando una previsione legislativa che individui e persegua questo genere di reati. Non è un problema di diritto penale *vigente*, dunque: semmai, è un problema di diritto penale *condendo*, poiché sollecita lo studioso a una risposta sulla praticabilità e opportunità, a monte, di proporre l'introduzione di un reato di negazionismo⁴. Ma è sicuramente un problema di diritto costituzionale, dato che coinvolge libertà fondamentali (libertà di espressione vs. dignità umana) e stimola una riflessione sulla funzione della pena, così come scolpita nell'art. 27 Cost.

2. NEGAZIONISMO, HATE SPEECH E REVISIONISMO STORICO: FILIAZIONI E DISCRIMINA

La convinzione – preconçetta, tuttora indimostrata e agevolmente falsificabile – secondo cui la Shoah non sia esistita nelle proporzioni denunciate dal popolo ebraico, o non sia esistita per niente, trova la propria, scellerata, genesi

online del giornale: http://www.repubblica.it/cronaca/2010/10/06/news/lezioni_di_negazionismo_falsit_ad_auschwitz-7784921/. Dall'articolo, oltre alla notizia della lezione «shock», si apprendono altri dettagli inquietanti come ad esempio che «tra i professori del [suo] master figurano anche famosi storici negazionisti: è il caso di Serge Thion e di Robert Faurisson. Quest'ultimo venne invitato da Moffa a tenere una lezione all'università abruzzese già nel 2007, tra le proteste della comunità ebraica, e dello stesso rettore dell'epoca». Sconcerta l'idea che questo master sia attivo presso un'Università pubblica e che sia stato affidato l'incarico di coordinatore proprio a uno storico di tal fatta.

⁴ La questione è attualissima. È stato da poco presentato un d.d.l. (A.S. 54/2013) volto ad aggiungere una lettera all'art. 3 della l. n. 654/1975: in esso si prevede la reclusione fino a tre anni e la multa di 10.000 € per «chiunque ponga in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale.

nelle tesi esposte da alcuni studiosi francesi, già dal periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda guerra mondiale. Non è qui possibile ripercorrere la storia del fenomeno negazionista⁵. È, tuttavia, necessario capire quale sia il metodo adoperato dai negazionisti per capire in che misura gli ordinamenti si sono dotati di strumenti giuridici adeguati (Pisanty 1998). La premessa di ogni discorso negazionista è quella di agire su un testo cercando di screditarlo, senza mai lavorare «in positivo» sostenendo una tesi sulla base di materiale storico attendibile. Dopodiché, bisogna badare a:

1) selezionare le fonti: si scelgono solo bersagli *noti*, perché solo così è garantita ampia eco mediatica al caso;

2) «smontare» le testimonianze; questa fase si articola in varie sotto-fasi:

– isolare la testimonianza dal suo contesto immediato, rendendola avulsa dalla trama probatoria in cui è inserita;

– screditare il testimone mostrando delle piccole incongruenze nel suo racconto e facendo valere la massima *falsus in uno, falsus in omnibus*⁶;

3) sorprendere il lettore che, non avendo i mezzi per rispondere a queste obiezioni così minute, viene disorientato; il seme del dubbio, instillato nel lettore più influenzabile, potrebbe anche germinare.

A partire dagli anni '80, gli ordinamenti europei tentano di dare risposta alla domanda di «anticorpi giuridici» avanzata da tutti coloro (non solo ebrei) che si sentono offesi dalla prepotenza di questa mistificazione storica: da ora in poi, e specialmente negli anni '90, si sviluppa un po' ovunque una fitta legislazione volta, da un lato, a ricordare per legge (non si sa se per tutelare la memoria o la verità: questo è il dilemma), dall'altro, a perseguire penalmente coloro che disconoscono l'esistenza del genocidio degli ebrei. Ora, il negazionismo dell'Olocausto e, più in generale, l'insieme dei casi in cui si professa il rifiuto di una realtà storicamente accertata e ampiamente documentata è probabilmente figlio del razzismo, di varia provenienza⁷. Questo legame ha indotto alcuni studiosi⁸ ad assimilare le ipotesi di *hate speech* alla divulgazione

⁵ Sul punto, Pisanty (2005-2006, 423 ss.); Pisanty (2012, 14 ss.). Sulle prime pubblicazioni di impronta negazionista, cfr. anche Di Cesare (2012, 39); Picciotto Fargion (1996); Vidal Naquet (2008). Per numerose e dettagliate informazioni storiografiche, cfr. per tutti Vercelli (2013).

⁶ In Pisanty (2012) si fa riferimento al caso del cd. rapporto Gerstein, una relazione redatta da un ufficiale delle SS che aveva assistito a una gassazione e l'aveva riportata con raccapriccio. Nel riferire delle montagne di abiti delle vittime, Gerstein riferiva che esse erano alte 35-40 metri: mentre uno storico serio ignorerebbe l'iperbole, il negazionista la vede come chiaro sintomo della falsità dell'intera testimonianza.

⁷ Mi sembra analoga la posizione di Bifulco (2012, 31), laddove afferma: «quale che fosse la componente ideologica di volta in volta prevalente (nazionalismo tedesco, antisemitismo, anticomunismo ecc.), quella razzista emerge comunque e con forza (...)». La comune origine razzista dei fenomeni è chiara in Ambrosi (2008).

⁸ Sul punto si veda Troper (1997) ma pure Wachsmann (1999), nella misura in cui si domanda se una concezione assolutista della libertà di espressione sia da condividere e, sul punto, si riferisce alla giurisprudenza americana. Anche Rosenfeld (2002-2003) iscrive il problema nell'orbita del

di idee (ma soprattutto teorie) negazioniste. Tuttavia, ritengo che, almeno per quanto concerne il trattamento che l'ordinamento italiano prevede per i due fenomeni, quello dell'*hate speech* possa agevolmente distinguersi dal negazionismo. Il *discrimen* sussiste non tanto nella «matrice» dei due fenomeni: che all'origine di entrambi vi sia un *ideologismo* razzista più o meno slatentizzato è fatto che interessa marginalmente il diritto.

A differenziare le due fattispecie – si diceva – non è solo la presenza di diversi «epifenomeni» ma anche il trattamento che il diritto positivo riserva ad esse. In merito al primo aspetto, si nota che il discorso che incita all'odio razziale si caratterizza per lo scopo che intende raggiungere, ossia «promuovere odio nei confronti di certi individui o gruppi, impiegando epiteti che denotano disprezzo nei confronti di quel gruppo a causa della sua connotazione razziale, etnica, religiosa culturale o di genere» (Pino 2008, 293)⁹, mentre, per quanto concerne specificamente il negazionismo, non solo il *movente* può non essere il medesimo, ma anche le *forme* in cui esso si manifesta possono variare. La strategia del negazionismo è più subdola e, di conseguenza, più pericolosa dell'insulto fine a se stesso proprio perché pretende di dare dignità scientifica a deliri senza fondamento, nascondendosi dietro la pacatezza di un'inferenza logica. Inoltre, è pur vero che il negazionismo è, talora, il preludio all'incitamento all'odio razziale¹⁰ ma non vale l'inverso: l'*hate speech* non assume necessariamente la forma della critica (pseudo) storica. Ma la differenza di maggior peso tra *hate speech* e negazionismo risiede nella tutela che il diritto positivo accorda a queste due fattispecie, in ragione della loro ontologica diversità. In Italia, ad esempio, disconoscere la verità del genocidio ebraico (e di qualunque altro) non si traduce in una fattispecie penalmente rilevante¹¹, né la Corte costituzionale si è pronunciata specificamente sul punto. Invece, e nella misura in cui l'incitamento all'odio razziale si traduca in condotta concretamente offensiva, l'*hate speech* potrebbe avere anche un profilo penalmente rilevante: si pensi ai reati di istigazione e apologia e al modo attraverso cui la giurisprudenza della Corte ha contribuito a tracciarne il profilo, specie all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione (Esposito 1958; Pace e Manetti 2006; Pizzorusso 2002; Caretti 2003; Scaffardi 2009). C'è chi ritiene, tuttavia, che il negazionismo, in quanto «pensiero connotato da una forte

discorso razzista, pur fornendo spunti molto originali per la soluzione di questioni simili: lo fa altresì in Rosenfeld (2000).

⁹ Meno comprensiva ma egualmente efficace è la definizione di Rosenfeld (2002-2003, 1523) laddove afferma che l'*hate speech* è quella forma di «speech designed to promote hatred on the basis of race, religion, ethnicity or national origin».

¹⁰ Come sostiene Eltis (2007-2008, 463), dove, a proposito della condotta di Ahmadinejad rispetto agli israeliani, si dice che essa è stata preceduta dal negazionismo dell'Olocausto e che questo è «an example of denial as necessary prelude to incitement».

¹¹ Ma vedi quanto detto *sub* nota 4.

carica razzista», rappresenti un limite alla manifestazione del pensiero poiché va a «ledere un valore supremo dell'ordinamento, quale quello della dignità della persona umana (che, si badi, è *pari dignità* tra tutte le persone), essendo del tutto irrilevante che esso venga espresso nell'ambito di un ragionamento storico» (Braga 2005, 110): ma di questo specifico bilanciamento (negazione di un fatto storico come libertà di espressione vs. dignità del popolo ebraico) non v'è traccia nella giurisprudenza costituzionale¹².

Più evanescente è il crinale che separa il revisionismo dal negazionismo¹³ e tuttavia un tentativo va fatto anche perché la distinzione è ancillare rispetto alla proposta ricostruttiva che si avvanzerà nelle pagine conclusive di questo saggio. Stando alla definizione che è stata data da Vidal Naquet, «revisionismo» starebbe a indicare «la dottrina secondo la quale il genocidio perpetrato dalla Germania nazista nei confronti degli ebrei e degli zingari non è mai esistito ma appartiene al mito, al racconto fantastico, alla truffa» (Vidal Naquet 2008, 143 ss.). Si tratta di una definizione che pone l'accento sul profilo meramente «negatorio» del fenomeno: per questo meglio si attaglia al negazionismo *tout court*. «Revisionismo» indica, piuttosto, quel metodo che si prefigge di mettere in discussione acquisizioni apparentemente consolidate tra gli storici¹⁴. Come tale, ossia come *metodo* dotato di una propria scientificità e non costruito con le tecniche brevemente illustrate, esso non è che uno dei modi per la ricerca di una «verità» storica. C'è chi, in dottrina (Bifulco 2012, 15 ss.), prova, sì, ad affermare una distinzione tra negazionismo e revisionismo ma, di fatto, la svuota di senso. Entrambi i fenomeni presenterebbero la componente della *giustificazione* (non del genocidio, ma dei comportamenti perpetrati dai protagonisti dell'epoca che lo hanno reso possibile) solo che nel negazionismo la giustificazione si mescolerebbe alla negazione, mentre nel revisionismo la giustificazione sarebbe «uno dei risultati del ragionamento» (Bifulco 2012, 17). Sulla scorta della considerazione che alcune leggi antinegazioniste punirebbero non solo la negazione pura e semplice ma altresì la «giustificazione»

¹² Chiaramente il discorso cambia per la giurisprudenza ordinaria ma soprattutto al riferimento alle fattispecie di «incitamento all'offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o religione»: cfr. Cass. Pen., sez. III, 10 gennaio 2002, n. 7421, in *Rivista penale*, 4, 2002, 325 ss. la difficoltà di ricostruire la lesione all'onore perpetrata dal messaggio negazionista è evidenziata a chiare lettere da Manetti (2005, 49), poiché c'è la «difficoltà di imputare il diritto all'onore ad una collettività dai confini indeterminati, anziché ad un individuo o ad una somma di individui». Poche pagine prima, l'A. aveva escluso altresì la configurabilità dell'ordine pubblico come «bene collettivo» da proteggere contro il pensiero negazionista.

¹³ Secondo Rousso (2006), il termine «negazionismo» è nato a seguito dell'abuso che si era fatto in Francia del termine «revisionismo»: «forgé en 1987 par les historiens pour éviter l'usage abusif du mot "révisionniste", le terme désigne ceux qui nient l'existence des chambres à gaz homicides nazies et, plus généralement, la réalité de l'Holocauste». Il *discrimen* è proposto altresì da Fronza (1999). C'è anche chi si oppone a una simile distinzione: cfr. Bloch (2005-2006).

¹⁴ E che taluni definiscono «fisiologico [...]» anche quando si giova di un certo scandalismo del *politically incorrect*: così Di Giovine (2006, XIII ss.).

del genocidio, sarebbe molto difficile «sceverare, nel contesto di un'argomentazione, ciò che è mirato a storicizzare e revisionare letture consolidate della storia del regime nazionalsocialista e delle sue responsabilità nello sterminio degli ebrei, da quel che invece è rivolto a *giustificarlo*» (Bifulco 2012, 18)¹⁵. Insomma, anche in autori semplicemente revisionisti o tendenti a storicizzare la Shoah «si può in effetti maturare l'impressione che (...) l'effetto finale e molto indiretto sia quello di giustificare, in qualche misura, il genocidio stesso» (Bifulco 2012, 18). L'impressione è che l'A. tracci una distinzione nella cui portata descrittiva non crede fino in fondo¹⁶. Dopo aver passato in rassegna le soluzioni che i giudici hanno dato al problema della distinzione in esame, viene riaffermato il ruolo dello storico (che deve essere sostanzialmente revisionista) ma viene parallelamente rivolto un invito a «prestare la massima attenzione alle definizioni (così come alla sostanza) dei fenomeni di volta in volta analizzati dalla lente del giudice» usando le parole giuste al momento giusto. L'approccio ha il chiaro pregio di cercare un *discrimen* tra due fenomeni contigui. Ma la distinzione non può consistere nella giustificazione come elemento che sta «a monte» o «a valle» del ragionamento, tanto più che la stessa A. la ritiene di dubbia validità. Più che altro, tra revisionismo e negazionismo corre una sostanziale diversità di approccio, di metodo e, soprattutto, di atteggiamento rispetto alla storiografia dominante. Del metodo si è detto; si aggiunga che il revisionista tende ad inserirsi in un dibattito storiografico cercando il dialogo con chi *non* accetta le proprie tesi; il negazionista cerca una *claque*, un riconoscimento supino senza contraddittorio da parte di un pubblico incompetente, *inaudita altera parte*. È probabilmente questo che consente di ascrivere tra i revisionisti autori come Ernst Nolte, che pure hanno avuto posizioni ambigue nel dibattito storiografico ma che, almeno, in questo dibattito hanno provato a entrare dalla stessa porta degli storici e non da un palcoscenico¹⁷. I revisionisti perseguono la ricerca della verità o cercano di dare di un fatto (non contestato) un'interpretazione, magari alternativa rispetto a quella ufficiale, mentre i negazionisti propongono dei dogmi, *verità* incontestabili a loro volta, mascherate da *ricerca* della verità, su cui non intendono, di fatto, instaurare alcun dialogo scientifico.

Le geografie teoriche appena disegnate si mostrano funzionali (almeno) alla posizione di alcune domande: come è possibile vietare la manifestazione di un pensiero, per quanto disturbante, falso e «disallineato», quando esso non

¹⁵ Sulla pretesa distinzione tra negazione e giustificazione si veda quanto si dirà oltre a proposito della sentenza del *Tribunal Constitucional* n. 235/2007.

¹⁶ L'impressione si rafforza, poche pagine dopo, allorché l'A. si chiede «giustificare non equivale in qualche modo a negare?», cfr. Bifulco (2012, 34).

¹⁷ È questo che fa dire a Pisanty (2012, 36), che «con Nolte si può discutere, coi negazionisti no», atteso che la sua può essere considerata una «rilettura critica, pur se altamente opinabile, della storia».

sfoci in condotte volte all'incitamento, al «principio d'azione»? Quale risposta può dare il diritto costituzionale? È opportuno distinguere una qualunque manifestazione di un pensiero negazionista dal tentativo di ricerca della verità praticato dai revisionisti?

3. DOVE IL DIRITTO PENALE CONTA: LE LEGISLAZIONI IN EUROPA CHE COLPISCONO ATTEGGIAMENTI NEGAZIONISTI. IL RUOLO DELLE CORTI NELLA DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE E NEI BILANCIAMENTI AD HOC

Alla prima delle domande formulate in chiusura del precedente paragrafo danno risposta le legislazioni diffuse in Europa e volte a dare protezione penale alla dignità del popolo ebraico. Altra finalità, come si dirà oltre, assolvono le leggi a tutela della memoria storica che non necessariamente incriminano la condotta negazionista, limitandosi a celebrare un evento perché ritenuto particolarmente rilevante appunto per la memoria collettiva di una Nazione: l'Italia, del resto, ha una legge (la n. 211/2000) a tutela della memoria storica ma non ha alcuna norma penale che incrimina le condotte negazioniste¹⁸. Gli ordinamenti europei che si sono preoccupati di prescrivere una pena per condotte negazioniste lo hanno fatto con le differenze di enunciati normativi coincidenti con la naturale diversità di *milieu* culturale in cui essi ricadevano. Ma un ruolo fondamentale, nella costruzione delle fattispecie, è stato svolto dai giudici chiamati in causa, di volta in volta, per sopperire a (presunte) carenze legislative, a limare eccessi di un legislatore iperattivo, a bilanciare e, per questa via, a districare complicate questioni concernenti la collisione tra diritti fondamentali (sul bilanciamento ci si limita qui a ricordare solo Alexy 2002; Bin 1992; Chessa 2002). Non è qui possibile scendere nei dettagli delle varie legislazioni europee¹⁹: meglio, piuttosto, procedere per paradigmi²⁰. Rilevanti sembrano essere il caso francese, quello tedesco e il caso spagnolo, oltre ad alcune decisioni rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Francia approva la celebre loi Gayssot il 13 luglio del 1990 (Troper 1997), ag-

¹⁸ Sul «ricordare per legge», cfr. Pugiotta (2009), che si sofferma naturalmente anche sulla legge n. 211/2000 sulla memoria della Shoah e sulla sua presunta «funzione pedagogica» o «di profilassi collettiva». La distinzione tra leggi che istituiscono le giornate della memoria e leggi che incriminano il negazionismo è ben delineata da Fronza (2004), laddove afferma che «nel caso della «giornata della memoria» lo Stato si limita ad affermare che tale giorno è dedicato al ricordo, lanciando l'invito civile: «bisogna ricordare». Nel caso di legislazioni volte a reprimere comportamenti negazionisti lo Stato tutela una determinata ricostruzione mnemonica del passato, comunemente accettata, e l'imperativo traduce un messaggio differente: «bisogna ricordare in un determinato modo».

¹⁹ Operazione, peraltro, già compiuta da altri: cfr. Pollicino (2011); Lüther (2008); Gavagnin (2006). Il sito curato dalla Società italiana di storia contemporanea dedica, poi, un'intera sezione al tema *Negazionismo, legislazioni* e una specifica sottosezione denominata «normative», rinvenibile al link <http://www.sissco.it/index.php?id=25>.

²⁰ Si omettono, ad esempio, le pur celebri decisioni sul caso *Zündel*, deciso dalla Corte suprema canadese, su cui Bifulco (2012, 93) e sul caso *Irving vs. Lipstadt and Penguin Books*, per cui cfr. almeno Malena (2006) e Barbaro (2010).

giungendo con essa un emendamento alla legge previgente sulla stampa volto a punire «ceux qui auront contesté (...) l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité» (così come definiti dall'art. 6 del Tribunale di Norimberga). Postulando l'idea secondo cui la condotta negazionista è espressione di odio razziale, la legge francese commina le stesse pene previste per il reato di istigazione all'odio razziale (multa o detenzione da un mese a un anno). Già nel 1996, Faurisson si lamentava dinanzi al Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del limite che la legge Gayssot poneva alla sua libertà di espressione e di insegnamento (al punto da denominarla sarcasticamente «lex Faurissonia»), penalizzando la ricerca storica: il Comitato, con la comunicazione n. 550/1993²¹, respinge il ricorso sulla scorta dell'argomento secondo cui le tesi esposte erano volte a provocare e rafforzare impulsi antisemiti.

Ma è, forse, il caso *Garaudy* a mostrarsi più interessante, poiché coinvolge nozioni quali «libertà di ricerca» ed esistenza di un «fatto storico notorio». Dopo aver subito numerose condanne dai tribunali francesi (l'ultima, dovuta a una decisione della Cassazione nel 2000) in forza della legge Gayssot, Garaudy ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ritenendo violata la propria libertà di espressione. Ma la Corte dichiara inammissibile il ricorso e risponde che, nonostante la libertà di espressione abbia natura essenziale nella società democratica²², essa debba incontrare dei limiti. Ci sono dei fatti storici che «are not the subject of debate between historians, but – on the contrary – are clearly established»²³. E rincara la dose affermando «there can be no doubt that denying the reality of clearly established historical facts, such as the Holocaust, (...) does not constitute historical research akin to quest for the truth». Lo scopo reale di Garaudy nel suo libro è quello di riabilitare il regime nazionalsocialista, accusando implicitamente le vittime di falsificare la storia: si tratta di un abuso della libertà di espressione garantita dalla Convenzione perché volta a perseguire fini contrari al testo e allo spirito della stessa. Inoltre, Garaudy ha praticato, in questo modo, una delle forme più gravi di incitamento all'odio e di antisemitismo: questo può rappresentare una minaccia all'ordine pubblico, oltre che ai valori della Convenzione. È

²¹ La comunicazione si può leggere sul sito <http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/VWS55058.htm>.

²² La stessa Corte garantisce un'ampia tutela a questa libertà (si veda a titolo di esempio la decisione citata anche nella sentenza *Garaudy* che decide il caso *Handyside c. Regno Unito* del 7 dicembre 1976).

²³ Così Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 7 luglio 2003 sul caso *Garaudy vs. France*. La decisione è commentata da Buratti (2005). Per un'ampia rassegna della giurisprudenza della Corte EDU si veda Castellaneta (2011), in cui si nota come non solo la Corte utilizzi l'art. 17 della Convenzione europea per escludere l'applicazione dell'art. 10 della stessa nei casi di negazionismo, come nel caso *Garaudy*, ma che, parallelamente, viene rafforzato il diritto alla libertà di espressione di coloro che contestano le opinioni negazioniste (e si cita emblematicamente il caso *Karsai c. Ungheria* del 1° dicembre 2009).

vero che la preoccupazione da cui è mossa la Corte è «non già (...) affermare, in sede giudiziaria, verità storiche quanto preservare le vittime da accuse, sia pure indirette, di falsificazione della verità storica stessa» (Bifulco 2012, 96); tuttavia, non sfugge come la Corte non abbia proprio tenuto in considerazione la libertà della ricerca storica e il rapporto tra revisionismo e letteratura meramente negazionista. Nel bilanciamento entrano solo due grandezze: la libertà di esprimere idee negando «fatti storici chiaramente stabiliti» contro la protezione dall'accusa di propagare falsità. La verità processuale uscita dal processo di Norimberga non può formare oggetto di dibattito storico: la memoria dei reduci non può subire offese da questi presunti storici²⁴. Resta da capire come, stando a questa giurisprudenza, lo storico possa ricercare la verità senza incorrere in censure preventive.

Analogo problema è posto dalla giurisprudenza tedesca nella celebre decisione sulla «menzogna di Auschwitz» del 1994²⁵, che ha anticipato di pochi mesi la revisione dell'art. 130 del codice penale tedesco con cui si è introdotto il reato di negazionismo. La sentenza è resa a seguito del ricorso costituzionale concernente la possibilità che un'autorità amministrativa imponga condizioni allo svolgimento di una riunione nella quale sia prevedibile che si negherà la persecuzione degli ebrei nel Terzo Reich. A fronte della pretesa lesione della libertà di manifestare la propria opinione, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1, per. 1, LF, il giudice ne dichiara la manifesta infondatezza, basandosi sulla distinzione tra asserzioni di fatti e manifestazioni di opinioni: queste ultime sarebbero sottratte al giudizio sulla verità/falsità mentre l'asserzione di un fatto genera «una relazione oggettiva tra l'affermazione e la realtà» ed è tutelata solo in quanto presupposto per la formazione delle opinioni. Questo nesso funzionale implica che «l'asserzione di un fatto non rientra nella tutela della libertà di opinione, se essa sia scientemente o dimostratamente falsa» (par. B, II, 1. b della sentenza). Il giudice ammette che a volte è difficile la delimitazione del confine tra manifestazione di un'opinione e asserzione di un fatto e, nel dubbio, iscrive la seconda nell'orbita della prima, ma non approfondisce. Tuttavia, nel caso di specie, la negazione del genocidio ebraico in quanto asserzione di un fatto dimostratosi falso «non gode della tutela della libertà di opinione» e siccome il provvedimento amministrativo era fondato su una prognosi altamente probabile di una condotta negazionista, esso va ritenuto non lesivo della libertà di espressione. Il giudice tedesco parla anche del modo in cui bisogna bilanciare la libertà di opinione con altri diritti fondamentali, affermando che «la tutela della personalità di regola prevale sulla

²⁴ Sul disagio provocato dal caso *Garaudy* e dal rapporto tra libertà di espressione e i suoi limiti nelle moderne democrazie, cfr. Ripoli (1999).

²⁵ La decisione del *BundesVerfassungsgericht* 90 è del 13 aprile 1994: se ne può leggere la traduzione in *Giur. cost.*, 5, pp. 3379 ss.

libertà di opinione» e che la meritevolezza di tutela delle opinioni collegate ad asserzioni di fatti dipende dalla veridicità delle affermazioni sui fatti. La strada intrapresa è impervia. Il punto dolente della decisione è chiaramente la distinzione tra «asserzione di fatti» e «manifestazione di un'opinione»: la tutela costituzionale è accordata in funzione della «verità oggettiva del fatto che si vuole asserire» (Vitucci 1994, 3398). Ma, a parte l'indistinguibilità concreta dei due profili, denso di pretese è questa sorta di giudizio di bilanciamento *astratto* (un *definitional balancing*?) secondo cui la tutela della dignità debba considerarsi *sempre* prevalente su tutto. Senza considerare che nessuno spazio residua per la libertà della scienza e della ricerca storica: libertà che la Corte sembrava voler garantire in una decisione di poco precedente²⁶, sostenendo che non dovessero essere tutelate solo le teorie scientifiche maggioritarie ma anche quelle minoritarie o generanti risultati scientificamente discutibili.

Questi esempi ci mostrano, dunque, una giurisprudenza incline a considerare legittime le misure che limitano la libertà di espressione a fronte del concorrente diritto alla salvaguardia della dignità del popolo ebraico, presupponendo in qualche modo un concetto di verità *storica* o, perlomeno, di verità *processuale* e disconoscendo, parallelamente, la possibilità che il lavoro di uno storico possa svolgersi *oltre* i picchetti già piantati. Ma non mancano esempi di decisioni che, nel bilanciamento tra interessi rivali, privilegiano la libertà di espressione: mi sembra questo il caso della storica decisione del TC spagnolo del 2007 n. 235 (Spigno 2008; Caruso 2008; Lüther 2008; Bifulco 2012). In Spagna, il reato di negazionismo (e giustificazionismo) era previsto dal codice penale all'art. 607; la disposizione, rubricata «Delitti di genocidio», punisce al primo comma le condotte volte a distruggere totalmente o parzialmente un gruppo connotato in senso nazionale, razziale, etnico o religioso; al secondo comma, la norma prevedeva che «la diffusione con idee o dottrine che neghino o giustificino i delitti tipizzati nel comma precedente di questo articolo o tentino la riabilitazione di regimi o istituzioni che proteggono pratiche generatrici di tali delitti, sarà punita con la pena della reclusione da uno a tre anni». A seguito di un dubbio di costituzionalità riguardante l'art. 607, comma 2, c.p. in relazione alla libertà di espressione (art. 20 Cost. Sp.), il TC dichiara illegittima la norma impugnata limitatamente all'inciso riferito alla mera *negazione* del genocidio, lasciando intatta la parte riferita alla *giustificazione* dello stesso. Sulla scia della propria pregressa giurisprudenza (le sentt. 214/1991 e 176/1995), il TC garantisce «copertura costituzionale alle opinioni soggettive su determinati fatti storici, per quanto erronee e infondate possano risultare, purché non implicino il disprezzo della dignità delle persone o un pericolo per la convivenza pacifica tra tutti i cittadini» (Spigno 2008, 1923). La dignità è limite

²⁶ Si tratta della sentenza del *BVerfG* 11 gennaio 1994 segnalata sempre da Vitucci (1994, 3398).

invalicabile della libertà di espressione: essa è incisa dalle ipotesi di *discursos del odio*. Ma – novità – la semplice negazione non rientra in questa fattispecie: il negazionismo non tende a creare un clima di ostilità contro gli ebrei: tale condotta rientra appieno negli argini della libertà di espressione (ma anche di ricerca scientifica) e non giustifica l'intervento del diritto penale.

La pronuncia ha qualche punto debole (evidenziato dai quattro *dissent*) e, certo, il tentativo di distinguere la giustificazione (punibile) dalla mera negazione (non punibile) non è riuscito²⁷. Conta però rilevare la radicale diversità di approccio rispetto ai giudici di Karlsruhe e l'idea di fondo secondo cui la libertà di espressione non potrebbe subire un limite così intenso da parte di una norma penale, in assenza di un pericolo soltanto astratto e potenziale, pena la «tenuta» della stessa democrazia. Su questa scia si potrebbe collocare anche una recente sentenza del *Conseil Constitutionnel*, la n. 2012-647 DC (Giovannetti 2012; Spigno 2012), pur se con dei «distinguo» legati alla peculiarità del caso. Con questa decisione i giudici francesi, in sede di controllo preventivo, dichiarano l'illegittimità costituzionale della legge che avrebbe dovuto punire «la contestazione dell'esistenza dei genocidi riconosciuti dalla legge francese», vale a dire il genocidio armeno: l'unico formalmente riconosciuto. La sentenza, secca e stringata, dichiara incostituzionale la legge per violazione della libertà di espressione, le cui restrizioni dovrebbero essere «nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi»: ma del *test* di necessità, idoneità e proporzionalità di cui parla il giudice francese non v'è traccia nella motivazione. Tuttavia la decisione si segnala perché la libertà di espressione prevale sulla dignità dell'etnia colpita. La decisione risente del contesto in cui è resa. Il testo della legge fu fortemente sollecitato dall'allora presidente Sarkozy, era stato approvato nel dicembre 2011 e modificato nel gennaio 2012 e molto contestato dalla Turchia; in esso si rinvia al riconoscimento che del genocidio armeno²⁸ fa la legge francese ma su cui, a differenza della condotta incriminata dalla loi Gayssot (che si riferiva all'accertamento nel processo di Norimberga), non si è formata alcuna verità *processuale* (Giovannetti 2012, 4): se ne potrebbe inferire che è questa la ragione per cui, in presenza di una verità «solo» *normativa* e non anche coperta da un giudicato, il *Conseil* si è sbilanciato a favore della libertà di espressione? Non è dato saperlo. Ma il risultato cui la pronuncia addiviene è di tutta evidenza.

I tribunali, dunque, non hanno assunto decisioni univoche. Dalla pur rapida rassegna si evince una spaccatura dei giudici costituzionali nel praticare il bilanciamento *ad hoc* in forza del valore, dell'interesse, di volta in volta ritenuto preminente: a volte, è stata considerata prevalente un'astratta conce-

²⁷ La definizione è «piuttosto problematica» per Caruso (2008, 637).

²⁸ E non della Shoah: forse a marcare l'*unicità* del genocidio ebraico?

zione di «dignità del popolo ebraico»; altre volte, si è ritenuto che la libertà di espressione trovasse un limite nella *verità* di fatti accertati (ma questo priva di senso la libertà di ricerca come la distinzione tra negazionismo e revisionismo); altre volte ancora, è stata la libertà di espressione ad aver guidato il giudizio di bilanciamento²⁹. L'enorme oscillazione giurisprudenziale è il segnale più netto della difficoltà per il diritto di risolvere senza crepe la delicata questione. Tuttavia, ci sono ragioni che militano contro l'accoglimento di una tutela penalistica e a favore di una maggiore valorizzazione delle norme costituzionali, specie della distinzione tra libertà di espressione, libertà di ricerca storica, libertà di insegnamento. Il *prius* di qualunque ragionamento è questo: non esiste una soluzione valida a tutte le latitudini. Ogni ordinamento troverà la soluzione che meglio si addice alla propria concezione della democrazia o alla concezione della democrazia che può trovare un grado di condivisione nella società in una data congiuntura storica, o ancora alla concezione della democrazia cui si *tende*. Ritengo, tuttavia, che, per il caso italiano, l'approccio che fa leva sul diritto penale non sia la risposta adeguata al problema.

4. PERCHÉ L'APPROCCIO «PAN PENALISTICO» NON CONVINCINE

Diverse sono le ragioni che militano contro una tutela penalistica delle condotte negazioniste. Esse sono ben riassunte da voci illuminate levatesi proprio all'interno della dottrina penalistica contemporanea. Pur non revocando in dubbio la pericolosità insita nel discorso negazionista, molti ritengono che il ricorso allo strumento penale sia denso di perplessità che qui si possono riassumere per punti (Merli 2009, 27 ss.). A parte la ragione per cui la libertà di espressione tutelata in Costituzione consente anche contenuti sgraditi o impopolari, c'è l'idea che il Parlamento, incriminando una condotta negazionista, possa, in questo modo, «imporre una ricostruzione dei fatti storici»³⁰, finendo per «propagare una verità di stato a danno della libertà di espressione»³¹.

Altra ragione si lega al rapporto tra diritto e morale. È vero che talora si assegna al diritto penale una «funzione di orientamento socio-pedagogico»

²⁹ Che non tende, e non potrebbe, per natura, tendere al pareggio: ma Bifulco (2012, 103), affermando che «il bilanciamento (...) *non sempre* condurrà a un pareggiamento dei beni in competizione» (corsivo aggiunto) sembra ventilare la possibilità di un simile esito. Sulla problematicità del bilanciamento tra libertà di espressione e dignità, cfr. altresì Cuccia (2007).

³⁰ Così Merli (2009, 27). Ma molto similmente anche Fronza (2004, 55), laddove afferma «non sembra accettabile l'individuazione del bene giuridico in una interpretazione storica tra le infinite possibili»; similmente Fronza (2008).

³¹ Cfr. Lüther (2009, 120). L'A. ribadisce in più punti che la verità storica non è rimessa alla disposizione di una maggioranza; ci sono, inoltre, molti dubbi per configurare la possibilità di una sanzione a causa della carenza di offensività reale della condotta. Ma poi apre uno spiraglio alla configurazione di un reato se la condotta negazionista implica «una lesione *post mortem* della personalità delle vittime» ma solo «a patto che i fatti negati siano stati comunque accertati non solo da un legislatore ma anche dalla sentenza di un giudice indipendente».

diretta a ingenerare negli individui l'adesione a una certa tavola di valori e a rafforzarne la coscienza etica. Ma la stessa struttura di uno Stato laico impedisce al diritto penale di abbracciare una e una sola concezione morale per imporla a tutti i consociati³².

Ancora, c'è la considerazione per cui la condotta negazionista sarebbe un reato complesso da perseguire, soprattutto perché sarebbe difficile individuare la linea distintiva rispetto alla libera ricerca della verità praticata dai revisionisti. Senza tacere del fatto che l'incriminazione potrebbe rivelarsi inutile alla luce della finalità specialpreventiva che la pena deve perseguire *ex Constitutione*: quale rieducazione, infatti, ci si aspetta dalla previsione di una pena per un reato di opinione? E come si dovrebbe misurare il ravvedimento del reo? Difficile a dirsi. Strutturato nella forma di un reato di pericolo astratto, il negazionismo funzionerebbe davvero da censura preventiva: il contrasto con la libertà di espressione sarebbe inevitabile, per non parlare dell'impossibilità di aprire la ricerca storica a interpretazioni «disallineate» rispetto a quella ufficiale, sottesa alla norma penale incriminatrice. Era, allora, apprezzabile la posizione della Corte costituzionale italiana quando, già nella sua risalente giurisprudenza, cercava di leggere i reati di apologia e istigazione presenti nel codice penale conformemente a Costituzione e solo in quanto volti a inserirsi in un rapporto di consequenzialità diretta con l'azione³³, anche se questo indirizzo giurisprudenziale di fatto ha trasformato profondamente il senso dei reati di opinione e, almeno oggi, sembra in fase recessiva³⁴.

Naturalmente, ci sono state anche molte affermazioni di segno opposto, volte a ribadire che non basta istituire giornate della memoria e a sostenere che «punishment of negationism or revisionism as survival or revival of racism and discrimination is a tribute to a better future»³⁵. Ma il tema è sensibile e si lega

³² A tal proposito Merli (2009, 29), ricorda che per questa ragione la teoria dell'emenda, in virtù della quale la pena è rivolta a un rinnovamento morale del colpevole, non è ritenuta compatibile col principio democratico. E sulla stessa linea si colloca anche Fronza (2004), quando afferma che «l'immoralità non può mai essere assunta come unica ragione sufficiente a giustificare politicamente l'intervento coercitivo dello Stato nella vita dei cittadini».

³³ Cfr. sent. 65/1970 sul reato di apologia ma anche 108/1974 (relativa all'istigazione all'odio tra classi sociali). Sul punto, v. Caretti (2003) e quanto detto *sub* nota 31.

³⁴ Cfr. Manetti (2005, 43), laddove parla dell'indirizzo giurisprudenziale successivo agli anni '80 secondo cui i giudici non accertano più la pericolosità concreta dei reati di opinione ma costruiscono l'apologia di genocidio come reato di pura condotta: v. ad es. Cass. Pen., Sez. I, 23 luglio 1985 n. 507.

³⁵ Così Bloch (2005-2006, 643). L'A. critica aspramente il saggio di E. Fronza sulla (non) punibilità del negazionismo sostenendo che sia necessaria una tutela penale per questa condotta (peraltro assimilata al revisionismo). La critica si incentra sul fatto che: 1) non bisogna disconoscere la funzione della legge, ossia quella di proteggere l'onore delle vittime di genocidio, e bisogna ergere delle barriere alle falsificazioni della storia poiché negare il passato è pericoloso per il presente e per il futuro; 2) la legge penale ha anche una funzione di contribuire alla «recognition of moral values in social behaviour»: ma, come si è già detto, questa funzione «moralizzatrice» della pena mal si attaglia alla natura laica dello Stato; 3) non bisogna sottovalutare la funzione deterrente della pena per il negazionismo. Ma questo punto, a pagina 635, è davvero contraddittorio: mentre l'A. cita delle statistiche volte a

a doppio filo con la concezione della democrazia cui ciascuno (e ciascun ordinamento) aderisce: è in questo senso che rileva la distinzione tra democrazie «militanti», «protette» (Di Giovine, Ferrari e Olivetti Rason 2005), da un lato, e quelle tolleranti, dall'altro. Nel tentare di rielaborare il proprio passato e (forse) di esorcizzarne gli aspetti più aberranti, alcuni ordinamenti hanno ritenuto di dover stabilire una netta cesura con i sistemi totalitari, finendo per dettare limiti alla libertà di espressione e correndo essi stessi il rischio di apparire autoritari. Una democrazia protetta non aderisce alla logica dell'incorporazione del dissenso e, come nel caso della Germania, limita la libertà di espressione preferendo salvaguardare, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la dignità del popolo offeso da qualunque asserzione di fatto (nella pratica impossibilità di distinguerla dall'opinione) ritenuta dalla legge *non vera*³⁶. Ma questo metodo escludente, che non accetta scollamenti dalla versione ufficiale dei fatti, cade inevitabilmente nel ricatto della verità unica, eteroimposta³⁷. Una democrazia adulta, o che almeno ambisca a divenire tale, preferisce affidare al libero mercato delle idee il radicamento di valori democratici: è forse, questa, la ragione per cui l'Italia non ha incriminato condotte negazioniste o la Spagna, attraverso il giudice costituzionale, ha arginato gli effetti della propria legislazione antinegazionista, mantenendo sullo sfondo la libertà di espressione.

A queste considerazioni legate all'inopportunità giuridica di incriminare la condotta negazionista si uniscono, poi, considerazioni di opportunità *lato sensu* politica: la previsione di questo reato potrebbe, come pure è accaduto, favorire l'innescare di una paradossale eterogeneità dei fini. Da un lato, perseguire una condotta negazionista e proteggere una verità per legge potrebbe far sorgere il ragionevole dubbio sulla «debolezza» della verità stessa³⁸. Dall'altro, i negazionisti potrebbero essere assurdamente considerati come dei perseguitati, irragionevolmente discriminati dalle leggi (Pino 2008, 305): sarebbe un boomerang micidiale.

Sembra allora necessario unirsi all'appello per la libertà della ricerca storica formulato da un nutrito gruppo di storici illustri all'indomani della presentazione del disegno di legge Mastella volto a reprimere penalmente le condotte negazioniste e ribadire che «è la società civile, attraverso una costante

evidenziare proprio questa funzione deterrente, subito dopo afferma che dal 2000 sono aumentate, in Francia e in altri paesi, le manifestazioni di razzismo e antisemitismo!; 4) non sarebbe sostenibile che in questo modo si crei una «verità di Stato» (ma il punto non è molto argomentato). Similmente pure Garibian (2008).

³⁶ Cfr. Lisena (2009). LA. fa notare che in Germania, tipico esempio di democrazia protetta, c'è forse «il timore che il proprio passato diventi destino» e che «significativamente proprio i termini tedeschi *Geschichte* (storia) e *Geschick* (destino) hanno una comune radice».

³⁷ «nello scontro delle ideologie, non è compito dello Stato democratico proteggere il popolo dalla propaganda avversa ...» ammoniva già Fiore (1972, 171).

³⁸ «... altrimenti che bisogno ci sarebbe di proteggerla per legge?» si chiede Pino (2008, 305).

battaglia culturale, etica e politica, che può creare gli unici anticorpi capaci di estirpare o almeno ridimensionare ed emarginare le posizioni negazioniste. Che lo Stato aiuti la società civile, senza sostituirsi ad essa con una legge che rischia di essere inutile o, peggio, controproducente»³⁹. Il che si traduce nell'impossibilità di cristallizzare in una disposizione normativa una «verità di Stato» e meno che mai di perseguire penalmente una manifestazione del pensiero che la disconosce.

5. LA VERITÀ STORICA COME LIMITE ALLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO? SULLA (PRESUNTA) INEVITABILITÀ DELL'«EFFETTO RASHOMON»

Atteso che, dunque, il diritto penale non può dare le risposte che ci si aspetta, bisogna capire se il diritto costituzionale possa darne qualcuna. Ma sostenere che non è utile/opportuno perseguire penalmente condotte negazioniste non è affermazione priva di ricadute per il diritto costituzionale, anzi è l'altra faccia della medaglia: significa, infatti, che la libertà di espressione contiene in sé la possibilità di dire il falso, di proporre una propria versione della verità, vale a dire di esprimere un'*opinione* riferita a *fatti* realmente accaduti ma non correttamente rappresentati che, per assimilazione, diventa *falsa* essa stessa. Non c'è un obbligo di verità⁴⁰ nel manifestare il proprio pensiero ma questo non significa affatto che non esistano i «fatti» o la verità (il profilo sarà chiarito di qui a breve): solo che non esiste né un solo modo di *ricordare* i fatti, né una sola possibile *interpretazione* della ragione per cui i fatti si sono verificati in quel modo. Prendiamo un esempio dal cinema. Un celebre film di Kurosawa, *Rashomon*⁴¹ appunto, racconta dell'uccisione di un samurai per mano di un brigante. La storia viene raccontata da quattro testimoni con versioni tutte diverse e non si capisce quale sia la verità: ma il film è un lungo *flashback*, un esercizio di memoria.

Questo breve *in cursus* insegna che *non* esistono diverse *verità* ma diversi *modi di ricordare e raccontare dei fatti*: esiste, dunque, una profonda differenza tra la verità storica e il modo in cui la si ricorda⁴². Soprattutto, data la naturale indistinguibilità tra asserzione di un fatto ed espressione di un'opinione, è praticamente impossibile procedere a una netta differenziazione tra queste due grandezze e incriminare un'opinione «falsa» su un fatto realmente accaduto.

³⁹ L'appello – *Contro il negazionismo, per la libertà di ricerca* – è leggibile in <http://www.sissco.it/index.php?id=28>. Sul sito, alla sezione «normative», è anche presente la relazione illustrativa al menzionato d.d.l. Mastella.

⁴⁰ Il problema del dovere di verità e del bilanciamento con la libertà di espressione è molto avvertito soprattutto in relazione al diritto di critica giornalistica e/o storica: si veda Goetz (1999) e la letteratura ivi citata.

⁴¹ Per «effetto Rashomon» si intende proprio questo estremismo nella soggettività percettiva dei fatti. Ne parla anche Pisanty (2012, 4).

⁴² Sulle «trappole della memoria», cfr. ancora Pugiotto (2009, 10).

Tutto questo è un po' scoraggiante: dopo aver ritenuto che il diritto penale non potrebbe intervenire in questo campo, bisogna che anche il diritto costituzionale si arrenda? Non proprio. Da un lato, c'è da considerare che quando dal caso di negazionismo si evince chiaramente la finalità tipica dell'incitamento all'odio o dell'apologia, ricadiamo nell'*hate speech*: l'ordinamento ha già una possibilità di difendersi e si tratterà solo di capire se la fattispecie prevista dalla norma penale si è, di fatto, realizzata⁴³. Dall'altro, è indispensabile capire in che contesto è maturata la condotta negazionista: e credo che questo sia un punto cruciale. Se, infatti, l'esposizione di tesi negazioniste avviene durante una riunione, magari nel contesto di un'adunata di nostalgici filonazisti dove va chi vuole sentirsi dire quelle menzogne, allora è naturale che il problema nemmeno si ponga. Persino se una simile condotta è perpetrata da uno storico (o sedicente tale) che intende sottoporre le proprie ricerche alla comunità di studiosi del proprio ramo non si pone il problema: la *koinhv* scientifica di riferimento potrà dibattere le tesi avanzate e ne discuterà liberamente, nel normale esercizio del diritto di critica storica.

A me sembra, in definitiva, che, pure in una democrazia che si mostri pluralista e non «militante», il problema si ponga non già per la «negazione pura e semplice» (consentita dall'art. 21 Cost.) né per la libertà della ricerca storica, ma per la libertà di *insegnamento*. Un docente ha un compito civile importante: quello di formare le coscienze, di promuovere il pluralismo culturale, di non spacciare per *fatti* le proprie opinioni personali e, soprattutto, di non diffondere idee *non vere*. Sì, la risposta al problema «dovrebbe essere cercata nella funzione *promozionale* del diritto, in *policies*, più che in *rules*» e quindi, «nell'istruzione, in campagne di sensibilizzazione pubblica, nella promozione di una cultura pluralistica e di accettazione delle minoranze» (Pino 2008, 304): ma se è proprio l'istruzione a tradire questo intento, bisogna chiedersi quale strada intraprendere, pur senza sconfessare la democrazia pluralista e la libertà di espressione, che ne è la «pietra angolare»⁴⁴.

6. ... O LA «NON-VERITÀ» COME LIMITE ALLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO? PER UN *MINIMAL APPROACH*

Che la diversità di contesti in cui viene pronunciato il discorso negazionista sia forse l'interstizio in cui può insinuarsi una forma di tutela, lo dimostra questo breve apologo. Proviamo a immaginare una scena. Il luogo: un'aula af-

⁴³ Che il rimedio possibile non sia necessariamente quello approntato dalla norma penale è affermato da Pino (2008, 304), laddove, traendo ispirazione dalla *Critical race theory* e dalla possibilità che le *fighting words* producano un *danno* (esistenziale, sociale, etc.) e non solo un'offesa, prevede la possibilità di ricorrere alla responsabilità civile, magari estendendo la legittimazione ad agire ad associazioni rappresentative.

⁴⁴ Corte cost., sent. 84/1969.

follata di una qualunque Università italiana; ovvio che l'aula è affollata anche perché l'Università in questione ha dato molta enfasi alla presenza del noto negazionista. I protagonisti: molti studenti (comparse inconsapevoli ma che fanno scena e numero), alcuni docenti dell'Ateneo, ma soprattutto il professor X. Costui – noto (pseudo) storico di chiara fama negazionista – espone, con sommo sbigottimento dei molti studenti, le sue tesi deliranti sulla (in)esistenza della Shoah, sulla costruzione ad arte del menzognero edificio dell'Olocausto, sul complotto sionista per la conquista del mondo. Lo fa con la tecnica nota, che dinanzi si è illustrato; tecnica, per inciso, che non spaventa chi la conosce, essendo basata su elementari dicotomie e su contrapposizioni scarsamente argomentate. Ma i poveri studenti, ignari figuranti che non posseggono strumenti concettuali da contrapporre alla *vis* argomentativa del professor X, superato lo sbigottimento iniziale, cominciano a dare credito alle affermazioni di questo uomo (presentato come personalità) così autorevole.

L'apologo mostra chiaramente il problema: una democrazia pluralista che si basa sulla diffusione delle idee e sulla ricerca della verità, deve preoccuparsi anche di educare, di formare le coscienze in ogni grado di istruzione⁴⁵. Ma se è ammissibile che la negazione rientri nello spettro di tutela dell'art. 21 Cost. e se l'art. 33 consente la libera ricerca della verità, credo allora che la libertà di insegnamento sia la vera questione⁴⁶. E quanto più elementare è il grado dell'insegnamento, più elevata deve essere la cautela nelle affermazioni rese dal docente, specie se si tratti di scuola pubblica⁴⁷. Se la libertà di insegnamento è «il diritto di diffondere il frutto delle proprie conoscenze e a non tacere la *verità* che in buona fede si ritiene di aver raggiunto» (Nocilla 2006, 127) è lecito chiedersi di quale verità si tratti, al fine di distinguere le conoscenze acquisite (e insegnate) con metodo scientifico da quelle che non lo sono.

Se nell'interpretare le norme costituzionali ad esse va attribuito un senso *magis ut valeant* (su cui, per tutti, Ruggeri 2002, 19), bisogna far leva sulla distinzione tra art. 21 e art. 33 Cost. secondo cui «quest'ultimo non proteggerebbe la libertà di chi pretenda di manifestare come scientifico un pensiero

⁴⁵ Sul rapporto tra insegnamento, istruzione e educazione, cfr. Corte cost., sent. 7/1967 che comprende «nel primo l'attività del docente diretta ad impartire cognizioni ai discenti nei vari rami del sapere, nel secondo l'effetto intellettuale di tale attività e nel terzo l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti». Ulteriori riferimenti in Camerlengo (2008, 334-335).

⁴⁶ Del resto, che questo fosse il valore inciso da condotte negazioniste era già stato intuito: cfr. Rosenfeld (2002-2003), laddove afferma che «attempts to combat Holocaust denials raise difficult questions not only concerning the proper boundaries between facts and opinion, but also concerning the limits of academic freedom». Sul rapporto tra negazionismo e libertà accademica (anche se non specificamente nel senso della libertà di insegnamento), cfr. Fish (2000-2001), che, in parte, critica l'impostazione metodologica adottata da Deborah Lipstadt verso Irving e i negazionisti.

⁴⁷ In una con l'idea che i limiti di questa libertà siano dati da «ogni altro vincolo congeniale alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, a cominciare dall'integrità psicofisica degli allievi»: così Camerlengo (2008).

non nascente dalla volontà di ricercare la verità, non indirizzato al fine di ampliare l'arco delle conoscenze del genere umano, non sorretto dalla solida autocoscienza della propria scientificità, non risultante da un misto di intuizione e riflessione di cui sia rivelatore il metodo seguito»⁴⁸. Più che limitare la libertà di manifestazione del pensiero, allora, la strada da percorrere è forse quella di incidere la libertà di insegnamento. Come? Se ci sono dei *fatti* che i documenti hanno comprovato, i tribunali hanno accertato, gli storici (cioè una comunità scientifica coesa di persone competenti, che posseggono metodo e studi superiori) hanno confortato, questi rappresentano picchetti che non è possibile oltrepassare. Nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la libertà di insegnamento non può che cedere rispetto ai concorrenti interessi all'educazione e all'istruzione dei discenti, alla salvaguardia della dignità del popolo ebraico, alla crescita di un paese democratico che fa della cultura lo strumento fondamentale per ambire al progresso, se non altro per una questione meramente quantitativa. Ciò non significa affatto che la ricerca storica si arresti: solo, non possono essere diffuse notizie che fino a quel momento sono state accertate come *non vere*, né possono essere liberamente insegnate in consessi scolastici e/o accademici, nei quali non vi sono contraddittori in grado di provarne la falsità.

Ma continuiamo la nostra storia, proviamo a immaginare il lieto fine. Seguendo la tesi qui proposta, più che lieto fine ci sarebbe stato un «gaio inizio»: al professor X non sarebbe stato dato un palco, qualcuno lo avrebbe sabotato e magari un gruppo di studenti bene informati avrebbe occupato l'aula, sostituendo la lezione del noto negazionista con quella di uno storico *vero* o, meglio ancora, facendoli confrontare apertamente sul terreno della storia. Non intendo qui proporre un anatema culturale roboante, come è stato fatto in Francia con quel manifesto firmato da ben 34 storici⁴⁹: è già *troppo* risalto a un fenomeno che non può e non deve godere di una simile visibilità. Non bisogna scendere al loro livello né fare l'errore di intavolare con i negazionisti un dialogo ammantato di un qualunque crisma di scientificità. Loro non sono scienziati, perché non agiscono con metodo storico-scientifico: tutto qui. Devono semplicemente essere estromessi dalla comunità scientifico-culturale in quanto *non*-storici. E se diffondono i loro deliri a studenti inconsapevoli, bisogna immaginare una qualche forma di sanzione. Questo significa che non dovrebbero avere soldi pubblici dalle Università, né un budget per organiz-

⁴⁸ Così Nocilla (2006, 129). L'A. procede suggerendo che ci sarebbero altri due criteri di verità, oltre a quello della verità come «consenso»: la verità come *corrispondenza*, in base al quale il diritto dello scienziato all'errore «non può trovare tutela quando quest'ultimo (...) nasca dal sistematico travisamento dei fatti, delle fonti, delle opinioni dei dati»; e la verità come *coerenza*, che darebbe il senso della scientificità del metodo seguito.

⁴⁹ Pubblicato su *Le Monde* del 21 febbraio 1979. L'episodio è leggibile in Pisanty (2012, 37).

zare convegni e invitare chicchessia a parlare di chissà cosa⁵⁰, né un'aula a disposizione per comunicare a una platea di ignari studenti «in formazione» delle *non* verità che nessuno è in grado di confutare. Una democrazia pluralista si deve fondare, certo, sul libero mercato delle idee ma le idee hanno bisogno di conoscenze di base, affinché ciascun individuo possa avere gli strumenti concettuali per poterle formare: per questo non può essere consentito che i negazionisti diffondano affermazioni non vere da un pulpito privilegiato, che sia scuola elementare o Università. Fondamentali saranno, pertanto, le procedure di reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado per stabilirne la competenza professionale, nonché la selezione dei progetti di ricerca scientifica ritenuti meritevoli di essere finanziati con fondi pubblici. In definitiva, i negazionisti devono essere oggetto di *studio*, non di *dialogo* paritario: ha ragione chi dice che «non ha senso discutere *con* i negazionisti, refrattari come sono al rispetto delle più elementari regole del dibattito storiografico, ma si può (ed è utile) discutere *sui* negazionisti» (Pisanty 2012, 41).

7. MEMORIA, STORIA E VERITÀ: PERCHÉ IL DIRITTO DEVE SCOMPORRE IL «TRI-LEMMA»

La deontologia critica qui proposta, dunque, può essere agevolmente compendiata da una frase, che apparentemente ha il sapore banale di uno slogan ma che, secondo me, distilla il senso ultimo da attribuire al pluralismo: gli ordinamenti giuridici pluralisti, per essere tali, devono perseguire *non* la difesa *di* una sola verità ma perlomeno la difesa *da* tutto ciò che è *non-verità*⁵¹. Per giungere a questo assunto, bisogna far chiarezza sui concetti. Non è corretto abbandonarsi a facili assimilazioni e dire che tutto ciò che è *memoria* è anche *storia* e *verità*: al più, solo questi ultimi due termini possono (per semplificare) formare un'endiadi. Già il fatto che la memoria rappresenti quel processo di rielaborazione e recupero di un'esperienza pregressa, vale a distinguerla dagli altri due lemmi considerati⁵²: lo studio attento che dei meccanismi della memoria fa la scienza cognitiva è la chiara spia della complessità del fenomeno. E la distinzione è ben chiara a chi la individua nel fatto che mentre la storia tende a perseguire un intento universalistico di oggettività o, perlomeno di intersoggettività scientifica che dovrebbe emanciparla da ulteriori funzioni

⁵⁰ Mi riferisco a quanto detto innanzi, nota 3.

⁵¹ È, questa, la riformulazione di una tesi presente *in nuce* in Häberle (2000, 92). Nella consapevolezza del fatto che lo Stato non possiede né una verità rivelata né un dominio monopolistico del sapere perché questo comporta un suo arretramento verso il totalitarismo, l'A. individua proprio in questa tecnica in negativo «una *prima* tappa sulla via della *ricerca* della verità» (corsivi testuali).

⁵² Sul punto Pugiotto (2009, 10 ss.), che passa in rassegna tutte le diverse tipologie della memoria individuale. Sull'intreccio tra storia e memoria, Cortese (2011). Sotto un altro aspetto, quello del perdono, il tema del rapporto tra memoria e diritto è declinato da Marzocco (2012, 119 ss.).

(in specie, ideologiche e politiche), la memoria è caratterizzata dall'essere «particolare, soggettiva, strumentale»⁵³. Mentre la ricostruzione storica viene esposta alla valutazione critica di tutti gli interpreti che sono chiamati a verificarne l'attendibilità, la memoria è, invece, caratterizzata dal senso di appartenenza di un gruppo fortemente caratterizzato in senso identitario, che la adopera a propria discrezione. Lo iato tra memoria e storia si ingrossa quando dalla memoria individuale si passi alla memoria collettiva: è necessario creare un lessico comune che rappresenti in modo adeguatamente condiviso degli eventi che ciascuno ricorda a proprio modo. Proprio l'esistenza di questo iato ha consentito la separazione più o meno netta tra le finalità che persegue il cultore della memoria e lo storico: quest'ultimo sa che «la memoria collettiva comporta sempre un principio di usurpazione e di mitizzazione» sfociando talora nell'«abuso ideologico» (i virgolettati sono di Pisanty 2012, 5) ed è per emendare un simile eccesso che la storiografia scientifica si è elevata a disciplina autonoma.

Emancipare la storia dalla memoria significa conferire alla prima uno statuto, un metodo epistemologico che possa anche contribuire a limare gli eccessi del soggettivismo interpretativo causati dagli anti-realisti radicali e dai post-modernisti⁵⁴: volendo azzardare un collegamento, i negazionisti (a differenza dei revisionisti) sono *non*-storici (e postmoderni nella misura in cui disconoscono o manipolano la realtà) proprio per questo incessante rimettere in discussione dei fatti ampiamente accertati. Per questo, molti storici si sono impegnati a individuare strumenti con cui combattere il relativismo

⁵³ Cfr. Pisanty (2012, 3). La distinzione trae spunto dallo studio sulla memoria collettiva di Halbwachs (1950), secondo cui questa è sempre strumentale alla realizzazione degli interessi di chi la gestisce: la selezione degli episodi «memorabili» viene realizzata sulla scorta delle preoccupazioni contingenti della società cui si riferiscono.

⁵⁴ Il tema è immenso e non si possiedono gli strumenti per affrontarlo: basti solo dire che esso attiene al dibattito filosofico tra neorealisti e postmoderni su cui si interrogano recentemente i filosofi ma anche molti storici. Sul punto, illuminanti mi sono sembrate le pagine di Ferraris (2012). L'À. individua tre punti cruciali negli argomenti che i postmoderni hanno come sfondo della loro sfiducia nei confronti del concetto di verità e progresso: l'ironizzazione (realizzata attraverso la tecnica della virgolettatura delle parole, che serve a prendere distanza dai fenomeni mediati, distorti, impropri); la desublimazione e soprattutto la deoggettivizzazione. Quest'ultimo elemento è particolarmente pericoloso perché veicola l'idea che «l'oggettività, la realtà e la verità siano un male». Esso nasce dalla confluenza di altri tre indirizzi: il recupero del mito, la tradizione nietzschiana e l'idea per cui non c'è accesso al mondo se non attraverso la mediazione di schemi concettuali. Rischio di banalizzare la riccamente argomentata posizione di Ferraris ma non posso tacere che essa si fonda su tre parole chiave: ontologia, critica, illuminismo. Nel ribadire che il mondo ha le sue leggi e le fa rispettare, F. afferma che «l'errore dei postmoderni poggiava sulla fallacia dell'essere-sapere, cioè sulla confusione tra *ontologia* ed *epistemologia*, tra quello che c'è e quello che sappiamo a proposito di quello che c'è» (spec. 29-30). Di conseguenza il nucleo del confronto tra realisti e antirealisti (o «costruzionisti») sta proprio in questa dicotomia tra ontologia ed epistemologia. La caratteristica fondamentale del reale è la sua *inemendabilità*: ciò che ci sta di fronte non può essere corretto o trasformato attraverso il ricorso a schemi concettuali di ciascun individuo perché esiste al di fuori del nostro corpo e della nostra mente. Credo che questa relativizzazione della verità sia lo strumento principale di cui si sono serviti i negazionisti.

proprio delle derive ermeneutiche che disconoscono l'esistenza dei fatti⁵⁵. E se il primo strumento proposto è rappresentato dalla «documentalità come resistenza», nel senso che i documenti storici hanno una loro irriducibilità accertata con metodo filologico, il secondo strumento si fonda proprio sul rifiuto dell'«identità tra storia e memoria che devono vivere nella loro reciproca autonomia» perché «la storia non può limitarsi a raccogliere e inventariare le testimonianze dei reduci, bensì criticarle nella loro emotività costitutiva, altrimenti rischia di diventare una disciplina della rappresentazione dei sentimenti e delle percezioni». A proposito, infine, del terzo strumento, l'A. ricorda come sia indispensabile il recupero di una «dimensione civile della ricerca storica»: a esemplificare questa deriva ermeneutica, si ricorda proprio il fenomeno del negazionismo, rappresentato come autentica «patologia culturale». Ritrovare «uno spazio critico ai fatti e alla realtà» (Gotor 2012) si rivela come l'opzione decisiva per respingere simili deviazioni.

Ma dire che la *memoria* non va confusa con la *verità storica* non significa certo dire che: a) la *memoria* non possa essere celebrata per legge; b) lo *storico* non possa continuare a *ricercare la verità*.

Sul primo punto. La «giornata della memoria» è stata istituita in Italia con legge. Si tratta di una legge dal contenuto piuttosto scarno e, tuttavia, essa è il frutto di una scelta politica *bipartisan*. Le forze politiche si sono strette attorno a un testo normativo, lo hanno votato attraverso un procedimento e un dibattito parlamentare, hanno conferito ad esso la *forma* e la *forza* della legge. È pur vero che rappresenta una forma di «bulimia commemorativa»⁵⁶, ma ragionando da giuristi non c'è nessun motivo per cui una legge simile possa essere tacciata di illegittimità costituzionale, non riuscendo a capire quale parametro costituzionale si potrebbe invocare. Né si può argomentare che una legge simile crei un *vulnus* nei confronti di individui e gruppi sociali o delle irragionevoli disparità di trattamento, tanto più che si limita a estendere la memoria di un evento dalla dimensione individuale a quella collettiva: essa è il frutto di volontà politiche così disparate, che risulta difficile immaginare la lesione di un interesse anche solo culturale. Se vogliamo, la differenza tra le leggi sulla memoria e le leggi che perseguono penalmente condotte negazioniste si fonda proprio sulla distinzione speculare tra memoria e storia e, dunque, sul bene rispettivamente tutelato da quelle norme.

Sul secondo punto: il lavoro dello storico consiste (anche) nella *revisione* costante del progresso. Ma la ricerca della verità è altro dalla continua messa

⁵⁵ Un bell'articolo di Miguel Gotor comparso su *la Repubblica* del 5 gennaio 2012 dal titolo *Che cos'è la verità storica* parla proprio di questi strumenti.

⁵⁶ L'espressione, di Nora è riportata da Pisanty (2012, 6), in relazione all'«egemonia del discorso vittimario» e all'«ossessione della memoria».

in discussione di fatti⁵⁷ ampiamente documentati sui quali si sono pietrificate le posizioni di una comunità di studiosi coesa o siano intervenute decisioni da parte di tribunali⁵⁸: può significare, ad esempio, ricerca di un'interpretazione plausibile delle cause scatenanti quella determinata vicenda storica. Non bisogna, cioè, spingersi fino al parossismo qualunquista che travisa la massima nietzschiana secondo cui «non esistono fatti ma solo interpretazioni» e, di contro, soprattutto non è possibile spacciare per certezze, per verità rivelate, delle opinioni aventi un movente chiaramente ideologizzato e diffonderle in ogni grado di istruzione. Dietro la differenza tra la ricerca della verità e la continua messa in discussione di fatti ampiamente documentati si cela, in fondo, la difesa del pluralismo di fronte a chi assume una posizione relativista. In particolare, mentre la posizione del relativista contesta la diversità delle prospettive morali e sostiene che *non ci sono ragioni* per ritenere che nelle questioni etiche sia preferibile una prospettiva a un'altra, il pluralista, invece, tenta di conciliare la propria soluzione etica con la tolleranza verso soluzioni differenti. Il presupposto da cui muove il pluralismo è l'esistenza di un'etica minima, una comunanza di principi appartenenti a qualunque sistema morale, che serva per garantire la convivenza umana: insomma, pur nell'accoglimento della diversità, il pluralista riflette sull'esistenza di valori non negoziabili⁵⁹.

Per concludere. Forse tenendo presente queste differenze, il nostro Costituente ha agito mosso da intuizioni luminose quando non ha posto limiti alla libera manifestazione del pensiero, oltre a quello del buon costume. Nell'interpretazione di Carlo Esposito, Egli «ha espresso la propria fede nel diritto proclamato (...) perché le affermazioni pericolose sarebbero state contraddette da altre che ne avrebbero posto in luce la pericolosità eliminandola,

⁵⁷ Sulla sostanziale identità del rapporto tra ricerca della *verità* e accertamento giudiziale dei *fatti*, si leggano le belle pagine di Marconi (2006, 8 ss.).

⁵⁸ Questo rapporto tra «verità storica» e «verità processuale» coincide probabilmente con la dicotomia tra *vero* e *giustificato*, indagata sempre da Marconi (2006, 8-9). Partendo da alcune decisioni della Corte Costituzionale relative alla funzione del processo penale, che avrebbe come «fine primario e ineludibile» proprio quello della «ricerca della verità» (sentt. nn. 255/1992 e 111/1993), l'A. nota come, successivamente la Consulta abbia cambiato formula, dicendo che il fine del processo penale sarebbe «l'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità» (sent. n. 361/1998). Ma, in realtà, tra le due situazioni non c'è molta differenza: la ricerca della verità sarebbe la stessa cosa dell'accertamento dei fatti. Tuttavia, l'interpretazione delle parole della Corte è l'occasione per l'A. di affermare un'importante distinzione: quella, cioè, tra *vero* e *giustificato*, nel senso che la Consulta voleva distinguere tra «come stanno le cose e come *il processo penale* – con le sue limitate risorse – è in grado di accertare che le cose stanno; cioè tra asserzioni *vere* e asserzioni giustificate, dati i metodi e i criteri a disposizione del processo». Questa distinzione – tra ciò che è *vero* e ciò che è *giustificato* – potrebbe essere spesa anche nel contesto in esame: spesso, è proprio sulla debolezza delle prove (specie di quelle testimoniali, come si è visto) che si incunea il dubbio ontologico insinuato dai negazionisti. Sennonché, è proprio nella differenza tra ciò che è *vero* e *reale* e ciò che la scienza (o il processo penale) vuole dimostrare esser *vero* e *reale* – ossia tra *ontologia* ed *epistemologia* – che si appunta il problema negazionista, come si è detto.

⁵⁹ Per queste considerazioni, cfr. Donatelli (2004). Sull'(ab)uso del postmodernismo e relativismo nel fenomeno negazionista, cfr. McNamara (2004).

e la propaganda di idee sovversive sarebbe stata vinta da quella delle idee costruttive e la verità avrebbe illuminato sé stessa e l'errore» (Esposito 1958, 53, enfasi aggiunta): è quello che fa una democrazia matura, riuscendo, in questo modo, a rielaborare un passato scomodo e a guardare, serena, al futuro.

BIBLIOGRAFIA

Alexy, R. (2002), *Collisione e valutazione (comparativa) quale problema di base della dogmatica sul diritto fondamentale*, in La Torre, M. e Spadaro, A. (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, Giappichelli.

Ambrosi, A. (2008), *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, in *Quaderni Costituzionali*, 3, pp. 519 ss.

Barbaro, S. (2010), *Diffamazione, verità giudiziaria e verità storica in una recente sentenza della Cassazione*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, pp. 880 ss.

Bifulco, D. (2012), *Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla «menzogna di Auschwitz»*, Milano, Franco Angeli.

Bin, R. (1992), *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè.

Bloch, P. (2005-2006), *Response to Professor Fronza's The Punishment of Negationism*, in *Vermont Law Review*, 30, pp. 627 ss.

Braga, G. (2005), *La libertà di manifestazione del pensiero tra revisionismo, negazionismo e verità storica*, in Ainis, M. (a cura di), *Informazione, potere, libertà*, Torino, Giappichelli, pp. 101 ss.

Buratti, A. (2005), *L'affaire Garaudy di fronte alla Corte di Strasburgo. Verità storica, principio di neutralità etica e protezione dei miti fondatori del regime democratico*, in *Giurisprudenza italiana*, 12, pp. 2243 ss.

Camerlengo, Q. (2008), *Sub Art. 21*, in Bartole, S. e Bin, R. (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, CEDAM.

Caretti, P. (2003), *Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione: un vecchio tema che torna di attualità*, in AA. VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, CEDAM, pp. 116 ss.

Caruso, C. (2008), *Tra il negare e l'istigare c'è di mezzo il giustificare: su una decisione del Tribunale costituzionale spagnolo*, in *Quaderni costituzionali*, 3, pp. 635 ss.

Castellaneta, M. (2011), *La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 5, 1, pp. 65 ss.

Chessa, O. (2002), *Libertà fondamentali e teoria costituzionale*, Milano, Giuffrè.

Cortese, F. (2011), *Memoria e diritto*, in *Madrugada*, 83, pp. 22 ss.

Cuccia, V. (2007), *Libertà di espressione e negazionismo*, in *Rassegna Parlamentare*, 4, pp. 857 ss.

Di Cesare, D. (2012), *Se Auschwitz è nulla – Contro il negazionismo*, Genova, Il Melangolo.

Di Giovine, A. (2006), *Il passato che non passa: «Eichmann di carta» e repressione penale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, pp. XIII ss.

Di Giovine, A., Ferrari, G.F. e Olivetti Rason, N. (2005), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Torino, Giappichelli.

Donatelli, P. (2004), *Relativismo o pluralismo etico*, in Donatelli, P. e Lanzillo, M.L. (a cura di), *Le domande della filosofia*, Roma-Bari, Laterza.

Eltis, K. (2007-2008), *A Constitutional «Right» to Deny and Promote Genocide? Preempting the Usurpation of Human Rights Discourse toward Incitement from a Canadian Perspective*, in *Cardozo Journal of conflict resolution*, 9, p. 463.

Esposito, C. (1958), *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè.

Ferraris, M. (2012), *Manifesto del nuovo realismo*, Roma-Bari, Laterza.

Fiore, C. (1972), *I reati di opinione*, Padova, CEDAM.

Fish, S. (2000-2001), *Holocaust Denial and Academic Freedom*, in *Valparaiso University Law Review*, 35, pp. 499 ss.

Fronza, E. (1999), *Profili penalistici del negazionismo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1034 ss.

Fronza, E. (2004), *Diritto e memoria – Un dialogo difficile*, in *Novecento*, 10, pp. 47 ss.

Fronza, E. (2008), *Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria*, in *Ragion pratica*, 1, pp. 27 ss.

Garibian, S. (2008), *Taking Denial Seriously: Genocide Denial and Freedom of Speech in the French Law*, in *Cardozo Journal of conflict resolution*, 9, pp. 479 ss.

Gavagnin, G. (2006), *Il negazionismo nella legislazione penale francese, austriaca e tedesca*, in Riondato, S. (a cura di), *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale*, Padova, CEDAM, pp. 199 ss.

Giovannetti, T. (2012), *La libertà di manifestazione del pensiero tra verità normativa, verità processuale e verità storica: a proposito della prima decisione del Conseil Constitutionnel sulle cd. lois mémorielles*, in *rivista aic*, 2.

Goetz, D. (1999), *Diritto di critica storica e dovere di verità*, in *Responsabilità civile e previdenza*, vol. 64, 2, pp. 484 ss.

Gotor, M. (2012), *Che cos'è la verità storica*, in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/05/che-cos-la-verita-storica.html>.

Häberle, P. (2000), *Diritto e verità*, Torino, Einaudi.

Halbwachs, M. (1950), *La mémoire collective*, Paris, Presses Universitaires de France, trad. it., *La memoria collettiva*, Milano, Unicopli, 1996.

Lenk, K. (1994), voce *Ideologia*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, Roma, Treccani.

Lisena, F. (2009), *Spetta allo Stato accertare la «verità storica»?* , in *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 3959 ss.

Lüther, J. (2008), *L'antenegazionismo nell'esperienza tedesca e comparata*, paper disponibile su <http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/luther121.pdf>.

Lüther, J. (2009), *Non negare la storia dell'antinegazionismo giuridico*, contributo nel dibattito *Storia, verità, diritto*, in *Contemporanea*, XII, 1, pp. 117 ss.

Malena, M. (2006), *Il caso Irving: libertà di pensiero o mistificazione della realtà*, in *Quad. Cost.*, 1, pp. 116 ss.

Manetti, M. (2005), *Libertà di pensiero e negazionismo*, in Ainis, M. (a cura di), *Informazione, potere, libertà*, Torino, Giappichelli, pp. 41 ss.

Marconi, D. (2006), *Per la verità – relativismo e filosofia*, Torino, Einaudi.

Marzocco, V. (2012), *Il diritto tra storia e memoria. La costruzione giuridica del perdono*, in Bonito Oliva, R. (a cura di), *Identità in dialogo – La liberté des mers*, Milano-Udine, Mimesis, pp. 119 ss.

McNamara, L. (2004), *History, Memory and the Judgment: Holocaust Denial, the History Wars and the Law's Problems with the Past*, in *Sidney Law review*, vol. 26, 3, pp. 353 ss.

Merli, A. (2009), *Democrazia e diritto penale – Note a margine del dibattito sul cosiddetto negazionismo*, Napoli, Jovene.

Nocilla, D. (2006), *Libertà di ricerca e diritto alla verità nella Costituzione*, in Amato Mangiameli, A.C. (a cura di), *Personae e Stati. Le conseguenze della «glocalizzazione» e della innovazione tecnologica. Atti del Convegno (Teramo, 13-15 novembre 2003)*, Milano, Giuffrè, pp. 113 ss.

Pace, A. e Manetti, M. (2006), *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Commentario della Costituzione* fondato da Branca G. e continuato da Pizzorusso, A., Bologna-Roma, Zanichelli.

Picciotto Fargion, L. (1996), *Memoria della Shoah: condizionamenti, revisioni, negazioni*, in *Studi bresciani – Quaderni della Fondazione Micheletti*, 9.

Pino, G. (2008), *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Politica del diritto*, 2, pp. 287 ss.

Pisanty, V. (1998), *L'irritante questione delle camere a gas: logica del negazionismo*, Milano, Bompiani.

Pisanty, V. (2005-2006), *I negazionismi*, in Cattaruzza, M., Flores, M., Levis Sullam, S. e Traverso, E. (a cura di), *Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo*, Torino, UTET, pp. 423 ss.

Pisanty, V. (2012), *Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah*, Milano, Bruno Mondadori.

Pizzorusso, A. (2002), *La disciplina costituzionale dell'istigazione all'odio*, relazione al XVI Congresso dell'Accademia Internazionale di Diritto Comparato, Brisbane, 14-20 luglio 2002, in <http://joomla.ddp.unipi.it/documenti/seminari/Brisbane-pizzorusso.pdf>.

Pollicino, O. (2011), *Il negazionismo nel diritto comparato: profili ricostruttivi*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 5, 1, pp. 85 ss.

Pugiotto, A. (2009), *Quando (e perché) la memoria si fa legge*, in *Quad. cost.*, 1, pp. 7 ss.

Ripoli, M. (1999), *Ancora sul negazionismo. Garaudy letto sul serio*, in *Ragion pratica*, 12, pp. 71 ss.

Rosenfeld, M. (2000), *Just Interpretations – Law between Ethics and Politics*, trad. it., Pino, G. (a cura di), *Interpretazioni – Il diritto tra etica e politica*, Bologna, Il Mulino.

Rosenfeld, M. (2002-2003), *Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis*, in *Cardozo Law Review*, 24, pp. 1523-1567.

Rouso, H. (2006), *Les racines politiques et culturelles du négationnisme en France*, in http://www.chgs.umn.edu/histories/occasional/Rouso_Roots_of_Negationism_in_France.pdf.

Ruggeri, A. (2002), *Principio di ragionevolezza e specificità dell'interpretazione costituzionale*, in <http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200210/ruggeri.html>.

Scaffardi, L. (2009), *Oltre i confini della libertà di espressione – L'istigazione all'odio razziale*, Padova, CEDAM.

Spigno, I. (2008), *Un dibattito ancora attuale: l'Olocausto e la sua negazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, pp. 1921 ss.

Spigno, I. (2012), *Ancora sulle lois mémorielles: la parola del Conseil constitutionnel sull'antinegazionismo*, in <http://www.diritticomparati.it/2012/03/ancora-sulle-lois-memorielles-la-parola-del-conseil-constitutionnel-sullantinegazionismo.html>.

Troper, M. (1997), *La legge Gayssot e la Costituzione*, in *Ragion pratica*, 8, pp. 189 ss.

Vercelli, C. (2013), *Il negazionismo – Storia di una menzogna*, Roma-Bari, Laterza.

Vidal Naquet, P. (2005), *Les assassins de la mémoire. «Un Eichmann de papier» et autres essais sur le révisionnisme*, Paris, La Découverte, trad. it., Lanciotti, V. (a cura di), *Gli assassini della memoria. Saggi sul revisionismo e la Shoah*, Roma, Viella, 2008.

Vitucci, M.C. (1994), *Olocausto, capacità di incorporazione del dissenso e tutela costituzionale dell'asserzione di un fatto in una recente sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 5, pp. 3390 ss.

Wachsmann, P. (1999), *Libertà di espressione e negazionismo*, in *Ragion pratica*, 12, pp. 57 ss.